

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 320

40° anno

21 ottobre 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 320/01	ECU.....	1
97/C 320/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 6 al 10. 10. 1997	2
97/C 320/03	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso n. IV/M.852 — BASF/Shell) ⁽¹⁾	2
97/C 320/04	Aiuti di Stato — C 33/95 (ex NN 35/95) — Spagna (Navarra)	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 320/05	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» ⁽¹⁾	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

20 ottobre 1997

(97/C 320/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6492	Marco finlandese	5,89217
Corona danese	7,50781	Corona svedese	8,45975
Marco tedesco	1,97131	Sterlina inglese	0,682176
Dracma greca	308,699	Dollaro USA	1,11079
Peseta spagnola	166,307	Dollaro canadese	1,53911
Franco francese	6,60840	Yen giapponese	134,761
Sterlina irlandese	0,750785	Franco svizzero	1,64063
Lira italiana	1922,84	Corona norvegese	7,91102
Fiorino olandese	2,22091	Corona islandese	80,0877
Scellino austriaco	13,8748	Dollaro australiano	1,51830
Scudo portoghese	200,764	Dollaro neozelandese	1,72831
		Rand sudafricano	5,22292

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 6 AL 10. 10. 1997**

(97/C 320/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(97) 492	CB-CO-97-505-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 391/97 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia ⁽¹⁾	3. 10. 1997	6. 10. 1997	6
COM(97) 496	CB-CO-97-501-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che abroga le misure antidumping istituite sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America	3. 10. 1997	6. 10. 1997	10
COM(97) 489	CB-CO-97-515-IT-C	Proposte di Regolamenti (CE) del Consiglio che modificano i regolamenti di base di talune agenzie decentrate della Comunità ⁽²⁾ ⁽³⁾	6. 10. 1997	7. 10. 1997	20
COM(97) 501	CB-CO-97-504-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ⁽²⁾ ⁽³⁾	6. 10. 1997	7. 10. 1997	10

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso n. IV/M.852 — BASF/Shell)

(97/C 320/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 16 settembre 1997, è pervenuta alla Commissione delle Comunità europee la notifica di un progetto di concentrazione tra BASF AG e Shell International Limited. In data 15 ottobre 1997, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

AIUTI DI STATO

C 33/95 (ex NN 35/95)

Spagna (Navarra)

(97/C 320/04)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che la Spagna ha deciso di concedere all'impresa Cárnicas del Sadar**

Con la lettera seguente la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di chiudere la procedura.

«In seguito a un reclamo, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole, con lettera in data 6 dicembre 1994, informazioni relative a un aiuto concesso dal governo di Navarra all'impresa Cárnicas del Sadar.

Con lettera della rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea, in data 8 febbraio 1995, le suddette informazioni sono state trasmesse alla Commissione.

La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto in oggetto, con lettera in data 26 luglio 1995.

Con lettere del 5 ottobre 1995 e del 24 maggio 1996 le autorità spagnole hanno trasmesso le osservazioni seguenti.

L'impresa Cárnicas del Sadar, ai sensi della legge Foral 12/1994, aveva beneficiato degli aiuti seguenti concessi dal governo di Navarra: un prestito senza interessi per un importo di 100 milioni di ESP, un bonifico di 5 punti del tasso di interesse di un prestito per un importo di 200 milioni di ESP e uno sconto del 99 % sull'imposta di trasferimento del patrimonio e sui diritti di bollo.

L'impresa Cárnicas del Sadar era stata costituita dagli ex lavoratori dell'impresa Pamplonica SA, la quale aveva dichiarato fallimento a causa delle difficoltà finanziarie di quello che era il suo proprietario successivamente al 1987, cioè della "Corporación Alimentaria Ibérica" (CAI). Nel corso della procedura di liquidazione, il giudice aveva assegnato in affitto gli impianti e il marchio Pamplonica SA a Cárnicas del Sadar.

Nella sua lettera del 26 luglio 1995, la Commissione aveva tenuto conto del fatto che:

- gli aiuti in questione non risultavano conformi ai criteri comunitari per gli aiuti per il salvataggio previsti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio (GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12), né alle norme specifiche vigenti nel settore agricolo o per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà a motivo degli oneri finanziari connessi ad investimenti effettuati in passato;
- per quanto riguarda l'applicabilità degli orientamenti per gli aiuti e per la ristrutturazione agli aiuti in questione, e considerato che l'impresa beneficiaria non era Pamplonica SA, bensì una nuova entità, cioè Cárnicas del Sadar, occorrerebbe che l'identità dell'attività dell'impresa sussistesse sia prima che dopo il trasferimento dell'impresa stessa affinché i suddetti orientamenti potessero essere applicabili. In proposito, e alla luce delle informazioni disponibili, nonché tenuto conto del fatto che l'attività dell'impresa era stata sospesa per un lungo periodo, la Commissione del fatto che l'attività dell'impresa era stata sospesa per un lungo periodo, la Commissione ritiene impossibile determinare se la natura dell'attività dell'impresa sia rimasta la stessa prima e dopo il trasferimento dell'impresa stessa;
- nel caso in cui i suddetti orientamenti risultino applicabili, tali aiuti potrebbero essere autorizzati soltanto se fossero soddisfatte talune condizioni:
- gli aiuti dovevano consentire di ripristinare, in un periodo ragionevole, la redditività a lungo termine dell'impresa ed essere quindi connessi a un valido piano di ristrutturazione o di risanamento. In proposito la Commissione non aveva la certezza che tale condizione fosse soddisfatta. Infatti la Commissione non conosceva il piano di ristrutturazione dell'impresa, e in particolare, poiché Cárnicas del Sadar aveva in affitto soltanto gli impianti e il marchio Pamplonica, non era chiaro chi ne sarebbe divenuto il proprietario;

- dovevano essere adottati provvedimenti per attenuare nella misura del possibile le conseguenze sfavorevoli per i concorrenti. Per quanto riguarda il rispetto di tale condizione, nella sua lettera in data 26 luglio 1995 la Commissione ha preso nota del fatto che il governo di Navarra aveva garantito il controllo dell'impiego di tali aiuti, onde evitare la concorrenza sleale in questo settore;
 - l'aiuto doveva essere proporzionale ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione. Per quanto riguarda tale condizione, la Commissione non era certa che gli investimenti finanziati da tali aiuti fossero necessari ai fini della ristrutturazione;
 - il piano di ristrutturazione dell'impresa, presentato alla Commissione, doveva essere attuato integralmente, e relazioni annuali particolareggiate in proposito dovevano essere trasmesse alla Commissione;
 - il piano di ristrutturazione dell'impresa, che dovrà essere trasmesso alla Commissione dalle autorità spagnole, dovrà trovare un'applicazione integrale, e relazioni annuali particolareggiate dovranno essere trasmesse alla Commissione.
- il marchio Pamplonica è stato acquisito da Cárnicas del Sadar, in quanto venduto all'asta nel corso della procedura giudiziaria di liquidazione del gruppo Pamplonica-CAI. Per finanziare tale acquisizione, Cárnicas del Sadar ha ottenuto un prestito bancario con un garanzia ipotecaria sul marchio e con gli avalli personali dei membri del consiglio d'amministrazione di Cárnicas del Sadar;
 - per quanto riguarda gli impianti dell'impresa, Cárnicas del Sadar è nelle migliori condizioni per servirsene, tenuto conto del fatto che:
 - per quanto riguarda l'acquisto dei terreni da parte di terzi, che potranno eventualmente essere interessati, i terreni stessi sono qualificati urbani non industriali; il cambiamento di destinazione e la riqualificazione richiedono una procedura lunga e complessa. Inoltre occorrerebbe risolvere il contratto di affitto degli impianti dell'impresa con 100 lavoratori e risolvere il conflitto sociale che si produrrebbe;
 - per quanto riguarda l'acquisto dell'insieme (terreni e impianti), nessuna impresa del settore è interessata ad acquisire gli impianti, già vecchi, e inoltre con 100 lavoratori per i quali occorrerebbe trovare una soluzione;

Con lettere del 5 ottobre 1995 e del 24 maggio 1996, le autorità spagnole hanno trasmesso il piano relativo all'economicità dell'impresa e hanno espresso anzitutto le osservazioni seguenti:

- le difficoltà incontrate dall'impresa non sono state provocate da mancanza di redditività e di economicità dell'impresa, ma da ragioni esterne ad essa (speculazioni, errori di gestione del gruppo CAI);
 - vi è un'identità di attività fra Pamplonica SA e Cárnicas del Sadar, dato che quest'ultima opera con gli ex lavoratori dell'altra, esercita la stessa attività e fabbrica gli stessi prodotti con gli stessi strumenti di produzione e li commercializza con la stessa marca (Pamplonica);
 - i proprietari di Cárnicas del Sadar, che sono gli stessi lavoratori, hanno contribuito alla ristrutturazione dell'impresa, apportando le somme percepite come sussidio di disoccupazione e le indennità dovute per la risoluzione dei contratti di lavoro da parte del fondo di garanzia salariale.
- il valore stabilito dal perito designato dal giudice è pari a 256 milioni di ESP per i terreni e 1 100 milioni di ESP per il complesso (terreni e impianti). Peraltro si può affermare a priori che il prezzo d'acquisto del complesso sarebbe pari al prezzo dei terreni, che costituisce l'importo massimo suscettibile di essere pagato da terzi per tutto il complesso. Inoltre, il debito residuo di Pamplonica-CAI nei confronti degli ex lavoratori di Pamplonica SA, dedotto l'importo della vendita del marchio, è pari a 600 milioni di ESP;
 - Cárnicas del Sadar ha ottenuto l'omologazione di tali impianti conformemente alle norme comunitarie. Nel 1995 le vendite sono ammontate a 1 034 milioni di ESP e il risultato, al lordo delle imposte, ma al netto dell'affitto del marchio, degli impianti e di un importo per ammortamento pari a 3 740 000 ESP, ammontava a 900 000 ESP;

Pertanto i lavoratori associati di Cárnicas del Sadar si sono impegnati ad apportare all'impresa le somme che essi percepiranno in qualità di creditori per la vendita del marchio Pamplonica:

- gli investimenti effettuati e finanziati con aiuti di Stato erano necessari ai fini della ristrutturazione dell'impresa.

Per quanto riguarda la condizione relativa alla stessa identità dell'impresa prima e dopo il trasferimento dell'impresa medesima ai fini della liceità dell'applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per le imprese in difficoltà, la Commissione ritiene soddisfatta tale condizione, tenuto conto del fatto che ci si trova in presenza di una nuova entità giuridica la cui attività, da tutti i punti di vista, è la stessa della vecchia impresa. Non si tratta della ripresa di talune attività, bensì del trasferimento di tutta l'attività dell'impresa. In realtà la natura dell'attività dell'impresa è rimasta identica prima e dopo il trasferimento dell'impresa stessa per i motivi seguenti:

- la nuova entità (Cárnicas del Sadar) ha gli ex lavoratori della vecchia (Pamplonica SA), i quali sono al tempo stesso i suoi proprietari;
- la nuova impresa fabbrica gli stessi prodotti della vecchia;
- la nuova impresa impiega gli stessi strumenti di produzione;
- la nuova impresa commercializza i propri prodotti con lo stesso marchio Pamplonica.

Per quanto riguarda il rispetto degli aiuti in questione e delle condizioni previste negli orientamenti relativi agli aiuti per la ristrutturazione la Commissione rileva che:

- anzitutto, per quanto riguarda la condizione secondo cui l'aiuto deve permettere di ripristinare entro un periodo ragionevole l'economicità a lungo termine dell'impresa, le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, con lettere del 5 ottobre 1995 e del 24 maggio 1996, consentono alla Commissione di ritenere che il ritorno all'economicità dell'impresa è stato conseguito per i motivi seguenti:
 - le difficoltà dell'impresa sono state provocate da fattori esterni, ma l'impresa è sempre stata redditizia;
 - nel marzo 1994 era stato messo a punto un piano di economicità con l'obiettivo di ripristinare l'attività dell'impresa e di salvaguardare almeno una parte dei posti di lavoro;
 - il piano espone provvedimenti da adottare per il ritorno all'economicità, includendovi, fra gli altri, una strategia generale per il lancio progressivo dei prodotti e del marchio Pamplonica sul mercato.

Esso prevede una concentrazione sui prodotti che presentano un volume di vendite notevoli e un potenziamento della rete commerciale, nonché una politica dei prezzi. Inoltre esso specifica gli investimenti che è necessario effettuare;

- Cárnicas del Sadar è divenuta proprietaria del marchio Pamplonica;
- Cárnicas del Sadar si trova nelle condizioni più favorevoli per acquistare gli impianti dell'impresa a un prezzo ragionevole. La vendita all'asta degli impianti non ha ancora avuto luogo per motivi di procedura giudiziaria relativi al fallimento di Pamplonica SA;
- la ristrutturazione ha consentito nel 1994 a Cárnicas del Sadar di coprire tutti i costi, compresi quelli di ammortamento e gli oneri finanziari, e di ottenere una redditività minima dei capitali investiti (le vendite sono ammontate a 1 034 milioni di ESP e l'utile, al lordo delle imposte, ma al netto dell'affitto degli impianti e del marchio, nonché della somma di 3 740 000 ESP da accantonare per ammortamento, è stato pari a 900 000 ESP), ossia la ditta ha presentato un bilancio in attivo;
- in secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla prevenzione di distorsioni indebite alla concorrenza, il governo di Navarra aveva garantito il controllo dell'impiego di tali aiuti per evitare la concorrenza sleale nel settore. Inoltre non si registra una sovraccapacità strutturale di produzione sul mercato in questione nell'Unione europea. Infatti la trasformazione di carne non è compresa nei settori esclusi dall'allegato della decisione della Commissione 94/173/CE, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- in terzo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui l'aiuto deve essere proporzionato ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, la Commissione ha preso nota del fatto che i lavoratori-soci di Cárnicas del Sadar hanno contribuito in misura quanto mai cospicua alla ristrutturazione dell'impresa, apportando le somme da essi riscosse come sussidi di disoccupazione, nonché le indennità da essi percepite per la risoluzione dei loro contratti di lavoro da parte del fondo di garanzia salariale. Inoltre essi hanno preso l'impegno di apportare a Cárnicas del Sadar gli im-

porti che percepiranno in quanto creditori per la vendita delle attività di Pamplonica SA nell'ambito della liquidazione dell'impresa. Inoltre Cárnicas del Sadar ha ottenuto da un istituto finanziario un prestito per l'acquisto del marchio Pamplonica alle condizioni di mercato. Gli investimenti finanziati dagli aiuti di Stato erano poi soltanto quelli assolutamente necessari per la ristrutturazione dell'impresa;

- infine, per quanto riguarda la condizione relativa all'attuazione integrale del piano di ristrutturazione, le informazioni e il piano di economicità dell'impresa, trasmessi dalle autorità spagnole, consentono alla Commissione di ritenere che il piano di economicità è stato posto in atto e che la ristrutturazione è stata

portata a termine. Peraltro, poiché la vendita all'asta degli impianti dell'impresa non ha ancora avuto luogo, la Commissione chiede alle autorità spagnole di trasmetterle una relazione in proposito, non appena la vendita degli impianti sarà stata effettuata.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione sono conformi alle condizioni previste dai succitati orientamenti per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE per quanto riguarda le misure in oggetto.»

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» ⁽¹⁾

(97/C 320/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 347 def. — 96/0318(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 23 luglio 1997)

⁽¹⁾ GU C 302 del 3. 10. 1997, pag. 6.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

statuendo in conformità della procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che i Consiglio europei di Essen (9-10 dicembre 1994) e di Cannes (26-27 giugno 1995) hanno ribadito la necessità di intraprendere nuove azioni onde favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze (21-22 giugno 1996) hanno ribadito l'importanza di agevolare l'inserimento dei giovani nella vita attiva e hanno preso atto con interesse, a tale proposito, dell'idea di un servizio volontario europeo;

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

considerando che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre misure concrete onde agevolare la cooperazione transnazionale nel campo del servizio volontario ⁽¹⁾.

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 5 ottobre 1995, sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù, sottolinea l'importanza di intensificare, in particolare nel campo del servizio volontario, la cooperazione con i paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione e di cooperazione ⁽²⁾.

considerando che il Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 ha sollecitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per incoraggiare i giovani a partecipare a progetti organizzati dalla Comunità al di fuori delle sue frontiere e ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere tra gli obiettivi della loro politica sociale l'introduzione della protezione sociale dei volontari per lo sviluppo o l'eliminazione delle carenze in tale ambito;

considerando che il Parlamento ha a sua volta, in diverse occasioni, espresso il proprio sostegno ad uno sviluppo del servizio volontario a livello della Comunità, in particolare nella sua risoluzione del 22 settembre 1995 sulla creazione di un servizio civile europeo ⁽³⁾.

considerando che attività di servizio volontario esistono parimenti, in forma diversificata, in diversi Stati membri e che diverse organizzazioni non governative operano in tale ambito;

considerando che, malgrado tali esperienze, le azioni transnazionali di servizio volontario rimangono tuttavia limitate;

considerando che occorre creare nuove possibilità per il trasferimento e la realizzazione di esperienze e di buone prassi e promuovere nuovi partenariati;

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando che la politica di cooperazione nel settore della gioventù in quanto settore di istruzione informale è divenuta al giorno d'oggi complementare alla politica dell'istruzione iscritta nel trattato e che è necessario svilupparla;

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio e dei ministri incaricati della Gioventù riuniti in sede di Consiglio del 30 novembre 1994 sull'incentivazione degli stages di servizio volontario per i giovani (GU C 348 del 9. 12. 1994).

⁽²⁾ GU C 296 del 10. 11. 1995.

⁽³⁾ B4-1127/95 (PE 193.734).

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

considerando che un'azione pilota è stata avviata nel gennaio del 1996 e viene portata avanti in particolare al fine di testare le modalità di realizzazione decentrata di attività di servizio volontario di lunga durata nella prospettiva del futuro programma pluriennale; che una prima relazione intermedia sulla realizzazione di detta azione concerne i primi risultati dell'azione pilota;

considerando che una valutazione ex ante in merito ad un programma pluriennale di servizio volontario è stata effettuata in modo indipendente sulla falsariga dei principi sviluppati dalla Commissione in merito alla seconda fase del programma SEM 2000 («Sound and efficient management» — gestione sana ed efficace) ⁽¹⁾;

considerando che sulla base della prima relazione intermedia e della valutazione ex ante è sin d'ora possibile definire la struttura giuridica e finanziaria del programma nonché il quadro della sua gestione amministrativa; che in effetti la Commissione terrà pienamente conto dei risultati a metà percorso dell'azione pilota (seconda relazione) e dei suoi risultati definitivi una volta terminata tale azione, nelle discussioni che interverranno nell'ambito della procedura di codecisione sulla proposta di decisione e proporrà, se del caso, modifiche alla propria proposta, in particolare per quanto concerne le attività nei paesi terzi;

considerando che diversi ostacoli giuridici si frappongono allo sviluppo del servizio volontario;

considerando che, di conseguenza, la presente decisione pone in atto un quadro comunitario mirante a sormontare tali ostacoli e ad agevolare lo sviluppo delle attività transnazionali di servizio volontario;

considerando che la partecipazione a attività di servizio volontario da parte dei giovani costituisce un'esperienza formativa che può favorire la loro integrazione nella vita attiva;

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando che un'azione pilota è stata avviata nel gennaio del 1996 e viene portata avanti in particolare al fine di testare le modalità di realizzazione decentrata di attività di servizio volontario di lunga durata nella prospettiva del futuro programma pluriennale; che una prima relazione intermedia sulla realizzazione di detta azione concerne i primi risultati dell'azione pilota condotta a titolo della linea di bilancio specifica creata a tal fine nel 1996;

considerando che rilevanti ostacoli giuridici ostacolano la mobilità transnazionale dei giovani e che tali ostacoli possono essere rimossi, segnatamente mediante provvedimenti da adottare a livello nazionale in materia di protezione sociale e dei regimi fiscali applicabili alle indennità e ai rimborsi spese che tali giovani percepiranno, durante il loro servizio volontario, per gli spostamenti, l'alloggio e il vitto, nonché mediante una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri;

considerando che la partecipazione a attività di servizi volontario da parte dei giovani costituisce un'esperienza formativa che può favorire la loro integrazione nella vita attiva e promuovere la consapevolezza di un'autentica cittadinanza europea;

⁽¹⁾ SEC(95) 1814/5.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e quelle sviluppate nel contesto della politica sociale, in particolare gli interventi a favore della formazione e dell'accesso all'occupazione dei giovani sostenuti dal Fondo sociale europeo (mainstream e iniziativa comunitaria Occupazione-Youthstart), della lotta contro il razzismo e la xenofobia e della cooperazione con i paesi terzi;

considerando che, per facilitare questa transizione verso la vita attiva, occorre prevedere vincoli di complementarità tra il servizio volontario europeo e le iniziative locali per l'occupazione;

considerando che il servizio volontario può contribuire a rispondere a nuovi bisogni sociali e può inoltre indicare nuovi giacimenti di attività e di professioni;

considerando che la partecipazione alle azioni di servizio volontario contemplate dalla presente decisione avviene su base puramente volontaria, che si tratta di attività senza scopo di lucro in cui il rapporto volontario/progetto di arrivo non è in nessun caso assimilabile al rapporto lavoratore/datore di lavoro;

considerando che i giovani volontari partecipanti al presente programma avranno i mezzi di sussistenza necessari in modo da non essere a carico del paese di accogliimento;

considerando che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscono al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti in particolare nel caso dell'obiezione di coscienza e al servizio civile obbligatorio esistenti negli Stati membri; che esse non si sostituiscono neanche a occupazioni retribuite potenziali o esistenti;

considerando che la creazione di un servizio volontario europeo deve essere condotta in armonia con le altre azioni comunitarie a favore della gioventù sviluppate in particolare nell'ambito del programma «Gioventù per l'Europa»; che di conseguenza è opportuno badare alla loro complementarità;

considerando che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscono al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti in particolare nel caso dell'obiezione di coscienza e al servizio civile obbligatorio esistenti negli Stati membri, e non devono aver l'effetto di limitare o rimpiazzare occupazioni retribuite potenziali o esistenti;

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

considerando che la domanda di partecipazione al servizio volontario europeo è aperta a tutti i giovani cittadini europei residenti in uno Stato membro senza nessuna discriminazione;

considerando che occorre inoltre agevolare la partecipazione al servizio volontario europeo dei giovani cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro;

considerando che è necessario che l'attuazione del presente programma si fondi su strutture decentrate designate dagli Stati membri in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, onde assicurare che l'azione comunitaria coadiuvi e integri la attività nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 3b del trattato;

considerando che, nella sua comunicazione del 13 giugno 1995 su «Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione» ⁽¹⁾, la Commissione indica che le iniziative locali di sviluppo ed occupazione si moltiplicano in tutta la Comunità europea in quanto vanno incontro alle aspirazioni contemporanee;

considerando che le attività di servizio volontario europeo interessano direttamente le autorità locali e regionali visto il ruolo che esse saranno chiamate a svolgere nel dare sostegno diretto ai progetti, ma anche nello sviluppo di un'informazione di vicinato e nel follow-up dei giovani al termine del loro servizio;

considerando il ruolo importante che dovrebbero svolgere le parti sociali nello sviluppo di un servizio volontario europeo non soltanto per evitare qualsiasi attività di sostituzione di occupazioni potenziali o esistenti, ma anche nel contesto del monitoraggio dell'esperienza acquisita onde recare il loro contributo all'integrazione dei giovani nella vita attiva;

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando del pari il ruolo importante che dovrebbe svolgere il settore associativo, per permettere la partecipazione a tali programmi dei giovani in maggiore difficoltà;

⁽¹⁾ COM(95) 273.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾ prevede un'ampia cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELE-EFTA) e dello Spazio economico europeo dall'altro; che l'articolo 4 del protocollo 31 precisa che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio e dello Spazio economico europeo partecipano a decorrere dal 1° gennaio 1995 a tutti i programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati;

considerando che il programma «Servizio volontario europeo» è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni menzionate negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludersi con tali paesi; che il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse regole che si applicano ai paesi dell'AELE (EFTA) conformemente alle procedure da concordarsi con tali paesi;

considerando che è opportuno attuare un seguito permanente che tenga conto appieno del parere delle parti sociali e del settore associativo;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno cura di favorire la cooperazione con le organizzazioni non governative della società civile operanti nel settore della gioventù, nonché nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura e della lotta contro le diverse forme di esclusione;

considerando che l'acquisizione di una cittadinanza attiva, nonché di un'esperienza formatrice, da un lato, e il contributo dei giovani alla cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi, dall'altro, sono importanti obiettivi del programma «Servizio volontario per i giovani»;

considerando che la qualità del servizio volontario sarà basata in ampia misura su azioni di preparazione linguistica e culturale;

(1) GU L 1 del 3. 1. 1994, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

considerando che gli accordi di associazione e di cooperazione prevedono l'obiettivo di scambi di giovani;

considerando che il presente atto definisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

considerando che le prospettive finanziarie della Comunità sono valide fino al 1999 e che dovranno essere rivedute per il periodo successivo a tale data;

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

considerando che in vista della conclusione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa», il 31 dicembre 1999, e della prima fase di esecuzione dell'azione pilota «Servizio volontario europeo per i giovani», la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio — prima del 31 dicembre 1997 — una relazione contenente le sue riflessioni sugli «assi prioritari della politica di cooperazione nel settore della gioventù per il 2000»;

considerando che il 20 dicembre 1994 vi è stato un accordo su un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

DECIDONO:

*Articolo 1***Istituzione del programma «Servizio volontario europeo per i giovani»**

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» quale esposto nell'allegato e denominato qui di seguito «programma», concernente le attività di servizio volontario europeo per i giovani nella Comunità e nei paesi terzi.

Il programma è adottato per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

2. Il presente programma rientra nel quadro degli obiettivi generali di una politica di cooperazione nel campo della gioventù quale definito nel programma Gioventù per l'Europa (articolo 1, secondo capoverso). Esso è destinato, nel rispetto della parità di opportunità fra gli uomini e le donne, a stimolare la mobilità dei giovani europei nel contesto di una cittadinanza attiva, a consentire loro di acquisire un'esperienza formativa in diversi settori d'attività, a incoraggiare il loro contributo attivo al servizio della costruzione europea e alla cooperazione tra la Comunità europea e i paesi terzi, mediante la loro partecipazione ad attività transnazionali d'utilità collettiva.

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

2. Il presente programma rientra nel quadro degli obiettivi generali di una politica di cooperazione nel campo della gioventù quale definito nel programma Gioventù per l'Europa (articolo 1, secondo capoverso). Esso è destinato, nel rispetto della parità di opportunità fra gli uomini e le donne, a stimolare la mobilità dei giovani europei nel contesto di una cittadinanza attiva, a consentire loro di acquisire un'esperienza formativa in diversi settori d'attività, a incoraggiare il loro contributo attivo al servizio degli ideali di democrazia, tolleranza e coesione della costruzione europea, nonché alla cooperazione tra l'Unione europea e i paesi terzi, mediante la loro partecipazione ad attività transnazionali di utilità collettiva.

*Articolo 2***Quadro — obiettivi — mezzi**

1. Il presente programma, fondato su una cooperazione intensificata tra gli Stati membri, propone ai giovani europei un'esperienza formativa convalidata, a livello transnazionale, che si impernia nel contempo sull'acquisizione di competenze e di capacità e sull'esercizio di una cittadinanza responsabile onde rafforzare la loro integrazione nella vita attiva.

2. In conformità con l'obiettivo generale di cui all'articolo 1, gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

- a) intensificare la partecipazione dei giovani che risiedono in uno Stato membro ad attività transnazionali — di lunga o di breve durata — al servizio della collettività, nella Comunità e nei paesi terzi;
- b) favorire un'esperienza formativa convalidata a livello europeo;
- c) incoraggiare lo spirito d'iniziativa e l'imprenditorialità dei giovani onde favorire la loro integrazione nella vita attiva e promuovere il loro contributo allo sviluppo degli obiettivi del programma;
- d) favorire l'accesso al programma di tutti i giovani.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

3. A tal fine, e in conformità con l'obiettivo generale di cui all'articolo 1, e con gli obiettivi specifici di cui al precedente paragrafo 2, gli assi delle azioni del presente programma sono i seguenti:

- a) sostenere attività transnazionali — di lunga o di breve durata — al servizio della collettività, nella Comunità e assieme ai paesi terzi;
- b) sostenere le reti di iniziative innovatrici, più in particolare nel campo sociale, ambientale e culturale e in quello della lotta contro le diverse forme di esclusione;
- c) sostenere progetti che consentano ai giovani volontari di valorizzare l'esperienza acquisita e mirino a favorire il loro monitoraggio;
- d) sviluppare e sostenere la preparazione, in particolare linguistica e interculturale, e l'inquadramento dei giovani volontari, più in particolare di lunga durata, degli attori pedagogici e degli amministratori dei progetti europei onde consentire ai giovani volontari di beneficiare di azioni di qualità legate agli obiettivi del programma;
- e) promuovere la qualità dell'insieme delle attività del programma, lo sviluppo della loro dimensione europea, e contribuire alla cooperazione nel campo della gioventù sostenendo gli sforzi degli Stati membri ai fini di migliorare i servizi e le misure a favore del servizio volontario europeo, in particolare mediante azioni volte a fornire ai giovani informazioni concernenti gli obiettivi del programma nonché mediante studi e una valutazione continuativa che consentano di adattare l'attuazione e gli orientamenti del programma ai bisogni dei gruppi destinatari.

- d) sviluppare e sostenere la preparazione, in particolare linguistica e interculturale, e l'inquadramento dei giovani volontari, degli attori pedagogici e degli amministratori dei progetti europei onde consentire ai giovani volontari di beneficiare di azioni di qualità legate agli obiettivi del programma;

*Articolo 3***Disposizioni finanziarie**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata a 60 milioni di ECU per il periodo 1998-1999 e corrisponde alle attuali prospettive finanziarie. Per determinare la dotazione destinata a coprire gli ultimi tre anni del programma (2000-2002) verranno elaborate proposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997*Articolo 4***Azione positiva volta ad agevolare l'accesso al
programma**

1. Un'attenzione particolare è consacrata all'accesso di tutti i giovani, senza discriminazione, alle attività del programma.

2. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché si compia uno sforzo a favore dei giovani che incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai programmi d'azione esistenti sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale per motivi d'ordine culturale, sociale, fisico, economico o geografico. Tale sforzo sarà proporzionale alle difficoltà incontrate da questo gruppo di giovani.

*Articolo 5***Partecipazione dei paesi associati**

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PEGO), conformemente alle condizioni fissate negli accordi europei o nei protocolli complementari relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'AEELS (EFTA), secondo le procedure da convenirsi con tali paesi.

*Articolo 6***Legami con altre azioni comunitarie e cooperazione con
le organizzazioni internazionali competenti**

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità e la compatibilità del programma con le altre azioni degli Stati membri e della Comunità che interessano i giovani.

2. Essi incoraggiano la cooperazione relativa al presente programma lasciando spazio alla complementarità d'azione con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa.

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano la complementarità e la compatibilità — anche di bilancio — del programma con le altre azioni degli Stati membri e della Comunità che interessano i giovani. In tale contesto, gli Stati membri interessati possono esaminare modalità che permettano ai giovani cittadini di paesi terzi di partecipare alle attività che deriveranno dal presente programma sia nel loro paese d'origine che nella Comunità europea.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997*Articolo 7***Cooperazione con gli Stati membri**

1. La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare strutture a livello europeo, nazionale regionale e locale onde realizzare gli obiettivi del programma, agevolare l'accesso al programma da parte dei giovani e degli altri partner a livello locale, assicurare la valutazione e il monitoraggio delle azioni previste dal programma e applicare i meccanismi di concertazione e di selezione.

2. Ciascuno Stato membro si adopera per adottare le misure necessarie onde consentire ai giovani di partecipare al programma senza incontrare ostacoli, in particolare per quanto concerne la concessione di un diritto di soggiorno nello Stato membro di accoglimento per la durata del servizio volontario nonché il mantenimento dei loro diritti, in particolare quelli legati alla loro protezione sociale.

*Articolo 8***Convalida**

I giovani volontari ricevono un'attestazione europea stabilita dalla Commissione di concerto con gli Stati membri che certifica la loro partecipazione al servizio volontario europeo nonché le esperienze e competenze da essi acquisite in tale periodo.

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione attua il presente programma conformemente alla presente decisione.

2. Nell'esecuzione di tale compito la Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato secondo la procedura prevista al paragrafo 4 un progetto di misure concernente:

1. La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare strutture a livello europeo, nazionale regionale e locale onde realizzare gli obiettivi del programma, agevolare l'accesso al programma da parte dei giovani e degli altri partner a livello locale, assicurare la valutazione e il monitoraggio delle azioni previste dal programma e applicare i meccanismi di concertazione e di selezione. Essi vigilano affinché un'informazione e una sensibilizzazione adeguate dei volontari sui loro diritti ed obblighi siano garantite a livello europeo, nazionale e locale, e contribuiscono attivamente alla complementarità tra le attività transnazionali e le azioni nazionali dei volontari.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

- il regolamento interno del comitato;
- la pianificazione annuale dei lavori per l'attuazione delle azioni del programma;
- l'equilibrio generale tra i diversi capitoli del programma;
- i criteri onde stabilire la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli Stati membri;
- le modalità di controllo e di valutazione del presente programma.

4. Il comitato esprime il proprio parere sui progetti di misure di cui al paragrafo 3 entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in causa. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione di decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Per le votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione fissa misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, ove esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- a) la Commissione può differire di due mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto alla lettera a).

5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma.

6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottarsi. Il comitato esprime il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in causa, se del caso procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha diritto a chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997*Articolo 10***Monitoraggio e valutazione**

1. A decorrere dall'attuazione della presente decisione la Commissione prende le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione continuativa del programma tenendo conto dell'obiettivo principale di cui all'articolo 1, degli obiettivi specifici definiti in allegato e delle disposizioni previste all'articolo 3 nonché delle eventuali indicazioni del comitato istituito conformemente all'articolo 9.

2. Nel secondo anno di attuazione del presente programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa che servirà per definire eventuali nuovi orientamenti e modalità di attuazione e una nuova dotazione di bilancio destinata a coprire gli ultimi tre anni del programma.

3. Alla luce della relazione di valutazione di cui al precedente paragrafo 2 e delle proposte avanzate dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio contempleranno l'eventualità di emendare il presente programma, di ampliare determinate azioni o di prevederne di nuove.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

Onde incoraggiare la mobilità dei giovani nel contesto dell'esercizio di una cittadinanza attiva, la loro partecipazione concreta alla creazione di una solidarietà europea, la loro integrazione nella vita attiva, la Comunità intende sostenere attività di servizio volontario europeo all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, progetti di follow-up di tali attività nonché azioni di cooperazione europea miranti a sviluppare la loro qualità e la loro dimensione europea.

I principi di base su cui si fonda l'azione comunitaria sono i seguenti:

— i partenariati locali tra i diversi attori pubblici/privati interessati all'integrazione dei giovani nella vita attiva;

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

- i partecipati transnazionali tra progetti d'arrivo — convalidati dagli Stati membri e dalla Commissione — e progetti di partenza;
- le garanzie in termini di preparazione e di inquadramento dei giovani volontari nonché a livello delle condizioni materiali, delle assicurazioni e della loro protezione sociale;
- la presenza, in seno ai progetti d'arrivo, di tutori che saranno chiamati a svolgere un ruolo importante nell'inquadramento dei giovani volontari, ma anche nella convalida delle competenze acquisite e nella preparazione del follow-up dell'esperienza;
- la convalida dell'esperienza formativa;
- il monitoraggio dei giovani volontari e la valorizzazione delle competenze acquisite.

A tal fine la Comunità europea organizza il presente programma che si articola in cinque capitoli. Questi cinque capitoli sono correlati tra loro e lasciano spazio alla necessaria flessibilità per meglio rispondere ai bisogni dei giovani interessati.

CAPITOLO 1

INTRACOMUNITARIO

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da 6 mesi a 1 anno) e di breve durata (in linea di principio da 3 settimane a 3 mesi) che consentiranno ai giovani — tra i 18 e i 25 anni di età — residenti in uno Stato membro di partecipare attivamente ad attività che contribuiscano a rispondere ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, ambientale, culturale ...) e suscettibili di avere un impatto diretto sul benessere delle collettività d'accoglimento. Tali progetti saranno volti a fornire ai giovani dell'Unione un'esperienza formativa e a metterli in contatto con altre culture, altre idee e nuovi progetti, in un contesto interculturale.
2. L'aiuto concesso a titolo del presente capitolo non dovrebbe superare 50 % del totale delle spese incorse, fatta riserva per il punto 3.
3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, dev'essere consentito uno sforzo per agevolare l'accesso dei giovani che incontrano difficoltà sul piano culturale, socio-economico, fisico, mentale o geografico. Tali sforzi devono essere proporzionali alle difficoltà che questo gruppo di giovani incontra per partecipare a programmi d'azione esistenti. In tale contesto potranno essere concessi aiuti finanziari superiori al 50 % previsto al punto 3 o si potranno sostenere altre attività suscettibili di agevolare la partecipazione di tali gruppi, comprese le azioni di preparazione e di follow-up.

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da 6 mesi a 1 anno) e di breve durata (in linea di principio da 3 settimane a 3 mesi) che consentiranno ai giovani — in priorità a coloro che hanno tra i 18 e i 25 anni di età, senza peraltro escludere in via eccezionale la possibilità, in taluni casi debitamente giustificati, di prendere in considerazione la candidatura di giovani maggiori di tale limite d'età — residenti in uno Stato membro di partecipare attivamente ad attività che contribuiscano a rispondere ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, ambientale, culturale ...) e suscettibili di avere un impatto diretto sul benessere delle collettività d'accoglimento. Tali progetti saranno volti a fornire ai giovani dell'Unione un'esperienza formativa e a metterli in contatto con altre culture, altre idee e nuovi progetti, in un contesto interculturale.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

4. Saranno concessi aiuti a:

Attività di lunga durata

5. Le attività di lunga durata porranno l'accento sull'esperienza qualificante acquisita nel quadro dei progetti di servizio volontario europeo nonché sul monitoraggio delle attività per i giovani.
6. La Comunità assicurerà la convalida, a livello europeo, delle competenze acquisite grazie a questa esperienza formativa e assicurerà il monitoraggio dei giovani volontari al termine di tali attività

Azioni di preparazione e di inquadramento

7. Azioni miranti (in particolare a livello linguistico e interculturale ...) a rafforzare la dimensione europea delle attività, a preparare i giovani volontari di lunga durata prima della loro partenza, a favorire la loro integrazione durante le attività e al termine del servizio volontario europeo.
8. Azioni (in particolare formazione alla formulazione di progetti ...) volte a incoraggiare l'emergere di progetti di monitoraggio dei giovani volontari al termine del loro servizio volontario europeo.

Attività di breve durata

9. La Comunità patrocinerà progetti transnazionali di breve durata volti a sensibilizzare concretamente i giovani sull'impatto che tali attività possono avere sulla loro vita e a familiarizzare l'insieme dei partner con il concetto di cittadinanza attiva.
10. Tali progetti riguarderanno in primo luogo gruppi di giovani. Si potrà contemplare il sostegno ad una partecipazione individuale in un progetto d'arrivo in funzione della durata del progetto, della sua natura o del profilo del giovane volontario.

CAPITOLO 2

PAESI TERZI

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da 6 mesi a 1 anno) e di breve durata (in linea di principio da 3 settimane a 3 mesi) che consentiranno ai giovani — tra i 18 e i 25 anni d'età — residenti in uno Stato membro di partecipare attivamente in paesi terzi a attività che contribuiscano a dare risposta ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, ambientale, culturale, ...) e suscettibili di avere un impatto diretto sul benessere delle collettività d'accogliimento. Tali progetti saranno volti a fornire un'esperienza formativa ai giovani e a metterli in contatto con altre culture, altre idee e nuovi progetti, in un contesto di società civile interculturale.

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

1. La Comunità darà il proprio sostegno a progetti transnazionali di lunga durata (in linea di principio da 6 mesi a 1 anno) e di breve durata (in linea di principio da 3 settimane a 3 mesi) che consentiranno ai giovani — in priorità a coloro che hanno tra i 18 e i 25 anni di età, senza peraltro escludere in via eccezionale la possibilità, in taluni casi debitamente giustificati, di prendere in considerazione la candidatura di giovani maggiori di tale limite d'età — residenti in uno Stato membro di partecipare attivamente in paesi terzi a attività che contribuiscano a dare risposta ai bisogni della società nei campi più svariati (sociale, ambientale, culturale, ...) e suscettibili di avere un impatto diretto sul benessere delle collettività d'accogliimento. Tali progetti saranno volti a fornire un'esperienza formativa ai giovani e a metterli in contatto con altre culture, altre idee e nuovi progetti, in un contesto di società civile interculturale.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

2. Gli stanziamenti concessi a titolo del presente capitolo copriranno, in linea di principio, i costi legati alle attività dei giovani residenti negli Stati membri.

3. Verranno concessi aiuti a:

Attività di lunga durata

4. Le attività di lunga durata porranno l'accento sull'esperienza qualificante acquisita nell'ambito dei progetti di servizio volontario europeo e sul monitoraggio delle attività per i giovani.
5. La Comunità assicurerà la convalida, a livello europeo, delle competenze acquisite grazie a questa esperienza formativa e assicurerà il monitoraggio dei giovani volontari al termine di tali attività.

Azioni di preparazione e di inquadramento

6. Azioni che consentano di porre o di consolidare le basi necessarie allo sviluppo di progetti transnazionali di servizio volontario europeo con i paesi terzi e, più in particolare, attività di lunga durata.
7. Azioni (in particolare a livello linguistico e interculturale ...) volte a rafforzare la dimensione europea delle attività, a preparare i giovani volontari di lunga durata prima della loro partenza, a favorire la loro integrazione durante le attività e al termine del servizio volontario europeo.
8. Azioni (in particolare formazione alla formulazione di progetti ...) volte a favorire l'emergere di progetti di monitoraggio dei giovani volontari al termine del loro servizio volontario europeo.

Attività di breve durata

9. La Comunità patrocinerà progetti transnazionali di breve durata volti a sensibilizzare concretamente i giovani sull'impatto che tali attività possono avere sulla loro vita e a familiarizzare l'insieme dei partner con il concetto di cittadinanza attiva.
10. Tali progetti interesseranno in primo luogo gruppi di giovani. Potrà essere contemplato il sostegno a una partecipazione individuale in un progetto d'arrivo in funzione della durata del progetto, della sua natura o del profilo del giovane volontario.

- 1 bis. Per quanto riguarda più specificamente le attività di servizio volontario nei paesi in via di sviluppo, la Comunità sosterrà attività che rispetteranno gli obiettivi e il campo d'azione della cooperazione dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo, quali sono definiti negli accordi di cooperazione, nelle convenzioni e nei regolamenti pertinenti. Tali attività potranno essere aperte a giovani volontari, maggiori di 25 anni, nel caso di progetti motivati da uno specifico trasferimento di know-how verso i paesi interessati oppure da condizioni particolari e giustificate. I progetti di lunga durata potranno eccezionalmente essere portati a 2 anni.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997**CAPITOLO 3****RETI INNOVATIVE**

1. Verranno concessi aiuti per azioni di reti innovative, più in particolare nel campo sociale, ambientale, culturale e della lotta contro le diverse forme di esclusione;
2. Tali aiuti riguardano sia reti innovative tra iniziative in seno alla Comunità sia reti allacciate con i paesi terzi.
3. Il sostegno a tali reti innovative è destinato a coprire, da un lato, lo sviluppo di attività di servizio volontario europeo propriamente dette organizzate da tali reti e, dall'altro, l'integrazione della dimensione del servizio volontario europeo all'interno di tali reti.

CAPITOLO 4**SOSTEGNO ALLO SPIRITO D'INIZIATIVA E
ALL'IMPRENDITORIALITÀ**

1. Potranno essere concessi aiuti a progetti volti a valorizzare in modo concreto l'esperienza acquisita dai giovani nell'ambito del servizio volontario europeo e a favorire in tal modo la loro integrazione nella vita attiva.
2. Tali aiuti consentiranno ai giovani volontari di sviluppare il loro spirito d'iniziativa e la loro imprenditorialità permettendo loro di:
 - avviare progetti di formazione complementare;
 - sviluppare iniziative di servizio volontario a continuazione dell'attività realizzata;
 - avviare attività d'ordine economico, compresa la creazione di imprese.
3. Un'attenzione particolare dovrà essere accordata al coinvolgimento di partner (pubblici e/o privati) in tali progetti onde sostenere, aiutare e patrocinare i giovani nel loro percorso di inserimento nella vita attiva.

CAPITOLO 5**MISURE COMPLEMENTARI****5.1. Preparazione e inquadramento**

1. Oltre che per le attività di servizio volontario propriamente dette, verranno concessi aiuti anche per azioni volte a sostenere la pratica degli attori pedagogici e degli amministratori dei progetti europei. Tali azioni riguardano sia le attività sostenute a livello intracomunitario che quelle nei paesi terzi. Esse mirano da un lato a garantire la qualità contenutistica dell'esperienza formativa e dall'altro a contribuire allo sviluppo di metodi di convalida.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA EMENDATA SECONDO IL PARERE DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 GIUGNO 1997

2. Per attori pedagogici si intendono coloro che sono coinvolti in qualità di tutori dei giovani volontari durante le attività di servizio volontario europeo in seno a progetti d'arrivo e coloro che fungono da persone di riferimento per i giovani volontari e i progetti nelle strutture di collegamento a livello nazionale, regionale o locale.

Un'attenzione particolare sarà data ai progetti che hanno poca o punta esperienza in materia di attività transnazionali.

Attori pedagogici

3. Attività volte a preparare e a coadiuvare gli attori pedagogici nella loro azione di accompagnamento e di inquadramento dei giovani volontari nell'ambito di un'azione transnazionale di servizio volontario.

Amministratori dei progetti europei

4. Attività volte a sviluppare la capacità degli amministratori di progetti europei di espletare efficacemente le loro mansioni amministrative in un contesto europeo (organizzazione e controllo finanziario e amministrativo dei progetti europei, aspetti giuridici ...).

5.2. Partenariati

1. La Comunità darà sostegno ad attività volte a promuovere partenariati a livello locale/regionale/nazionale — tra attori del mondo pubblico e privato — imperniati sul servizio volontario europeo e aventi una prospettiva di partenariati transnazionali.
2. Saranno concessi aiuti per attività volte ad agevolare e promuovere la creazione di partenariati transnazionali tra partenariati locali/regionali/nazionali desiderosi di operare assieme nell'ambito del presente programma all'interno della Comunità o con i paesi terzi.
3. Un'attenzione particolare sarà consacrata a progetti/iniziative locali che abbiano poche o poche esperienze/possibilità di contatti a livello europeo.

5.3. Informazione — Studi e valutazione

1. Sostegno ad attività volte ad avviare dispositivi di sensibilizzazione, di informazione e consulenza a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale per promuovere e sostenere gli obiettivi del programma.
2. Per quanto concerne più in particolare gli studi e la valutazione legati agli obiettivi del programma, la Comunità concentrerà i suoi sforzi sull'analisi e la diffusione di dati nonché la promozione della cooperazione comunitaria nella materia. La Commissione assicura in cooperazione con gli Stati membri il monitoraggio e la valutazione continua del presente programma al fine, se del caso, di adeguarlo alle necessità manifestatesi in corso di esecuzione.